

SISPI - SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DI ATTI GIUDIZIARI E DI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI PALERMO.

Codice SIMOG gara: 8026979

**Risposte ai Quesiti relativi al CS e ai suoi allegati
(aggiornato al 09/03/2021)**

1. DOMANDA:

Si chiede di chiarire il valore del contributo Anac per il Lotto 1 in quanto nel bando è indicato il valore di € 140,00 e nel sito dell'Anac è indicato il valore di € 200,00.

1. RISPOSTA:

Si conferma che il valore corretto per il pagamento del contributo Anac relativo al Lotto 1 è di € 200,00 (Euro *duecento/00*), così come indicato nel sito dell'Anac.

2. DOMANDA:

Si chiede di chiarire la motivazione sottesa alle differenti basi d'asta del lotto 1 riportate all'art. 2 pag. 4 del Disciplinare (€ 5,50 e € 3,00) attinenti entrambi a servizi assimilabili (notifica a mezzo messo all'interno del territorio del comune di Palermo).

2. RISPOSTA:

Si conferma che, con riferimento al servizio di cui al lotto 1, la differenziazione del prezzo unitario stimato fa riferimento a:

- verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo ai sensi degli artt. 200 e 201 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 285/92 e s.m.i.) e atti giudiziari da notificarsi ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c., della L. 890/82 e s.m.i. e del D. Lgs. 261/99, nonché delle normative di settore riferite all'atto da notificare al prezzo unitario stimato di € 5,50 (cinque/50 Euro);
- atti amministrativi emessi sulla base di leggi e regolamenti di competenza del Comune di Palermo al prezzo unitario stimato di € 3,00 (tre/00 Euro).

3. DOMANDA:

Si chiede conferma che i plichi messo (lotto 1) e AG (lotti 2 e 3) saranno allestiti e prelaborati secondo le specifiche fornite dall'aggiudicatario. In caso contrario, si richiede di poter visionare i layout o le schede tecniche dei plichi destinati ad entrambe le modalità di notifica.

3. RISPOSTA:

Si conferma che i plichi saranno preparati da Sispi secondo le specifiche contenute nel documento ST.

4. DOMANDA:

In relazione al quesito precedente e con riferimento a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto Art.1, Par. 2, si parla di plico “non sigillato”. Si chiede di specificare cosa si intende per plico non sigillato e se tale tipologia di plico necessiti di ulteriori lavorazioni da parte del fornitore prima della notifica. Inoltre, si fa menzione ad una relata parzialmente compilata. A tal proposito, si chiede conferma che con tale affermazione si intenda che la relata sia compilata in tutte le sue parti al di fuori delle sole informazioni strettamente legate all'attività di notifica che svolgerà il messo notificatore. Si chiede inoltre se per tali plichi le due relate siano in qualche modo vincolate tra loro e ci sia la carbonatura per il trasferimento dei dati scritti dal messo dalla prima copia alla seconda.

4. RISPOSTA:

Per plico “non sigillato” si intende l'insieme dell'atto da notificare (originale e copia conforme all'originale) e la relativa relazione di notifica, parzialmente pre-compilata, in duplice copia; tale plico predisposto da Sispi non richiede ulteriori lavorazioni da parte del fornitore prima della notifica. Si conferma che la relazione di notifica è parzialmente pre-compilata ad esclusione dei dati di competenza del messo notificatore, non è presente alcuna carbonatura.

5. DOMANDA:

Si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista in analogia a quanto previsto in termini di quantitativi nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

5. RISPOSTA:

Tutte le attività di coordinamento e gestione dei Servizi di notificazione oggetto del Bando di gara sono demandate al Referente della Fornitura/Direttore dell'Esecuzione individuato ai sensi dell'art. 6 del CS.

6. DOMANDA:

Con riferimento a quanto riportato all'Art. 2 comma 5 del capitolato, si chiede conferma che gli atti da notificare a mezzo messo notificatore siano sottoposti a visura anagrafica/camerale prima dell'affido all'aggiudicatario e che quest'ultimo possa quindi dichiarare di avere eseguito una notifica ex art. 143 c.p.c. nell'eventualità in cui riscontri irreperibilità assoluta del destinatario.

6. RISPOSTA:

Si conferma, come previsto dall'art. 2 c. 5 del CS, che le verifiche anagrafiche/camerale non sono a carico del Fornitore.

7. DOMANDA:

Con riferimento a quanto riportato nel doc. ST Pag.3, Art.1-c.2-lett. A, B, per il ritiro degli atti a mezzo messo e a mezzo posta, si parla di distinte di prelevamento cartacee per ogni scatola della spedizione su cui dovranno essere riportate a cura dell'addetto al ritiro in stampatello il nominativo di chi ritira e la data di prelevamento. Al fine di rendere più efficiente la fase di pick-up presso la SA, si propone di predisporre una distinta riepilogativa e una distinta analitica uniche per singola spedizione (mantenendo eventualmente le informazioni delle scatole a loro interno) sia per le distinte cartacee che per le distinte in formato elettronico. Si chiede inoltre di confermare che i flussi cartacei ed elettronici riguardanti le spedizioni, siano distinte per lotto, prodotto e tipologia atto (normale, urgente).

7. RISPOSTA:

Si conferma che i contenuti delle distinte di prelevamento potranno essere concordati tra i "Referenti della Fornitura" nei tempi previsti dall'art. 8 "Consegna del Servizio" del CS.

Si conferma anche che le caratteristiche tecniche dei flussi (i.e. specifiche di dettaglio) saranno concordate tra i "Referenti della Fornitura" nei tempi previsti dall'art. 8 "Consegna del Servizio" del CS.

Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

8. DOMANDA:

Nel doc ST Pag.7, Art. 2, Par. B- P.to 3 si fa riferimento ad una duplice copia dell'atto in caso di notifica ex art. 139. Si chiede se tale riferimento non sia un refuso e ci si riferisca alla duplice copia della relata.

8. RISPOSTA:

Si conferma che il Plico della notifica a mezzo messo predisposto dalla Sispi contiene, in duplice copia, sul fronte l'atto da notificare (originale e copia conforme all'originale) e sul retro la relativa relazione di notifica. Al punto indicato non è presente alcun refuso.

9. DOMANDA:

In relazione al numero cronologico di cui <<ST-art. 2 par. C punto 2/a. e 3>> e <<ST-art. 3 par. F punto 2/a.>>, onde evitare possibili errori di trascrizione manuale, si chiede conferma che tale numero, possa coincidere con un codice univoco stampato direttamente sulla

materialità fisica e fornito anche nella "distinta di prelevamento" in formato elettronico descritto al [ST-Pag.4-Art.1-C.2-p.to d]).

9. RISPOSTA:

Si conferma che, in relazione al numero cronologico di cui al Documento ST, lo stesso è attribuito in modo univoco ed è riportato sugli atti. Sulle distinte di prelevamento è riportato il barcode univocamente associato agli atti.

Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

10. DOMANDA:

Nella documentazione di gara, in relazione all'invio del report di autocertificazione e dei resoconti all'interno della rendicontazione mensile, si specifica che debbano essere inviati mediante posta elettronica certificata. Si chiede conferma che l'aggiudicatario potrà proporre e concordare modalità alternative in sede di attivazione di del servizio.

10. RISPOSTA:

Si conferma che la rendicontazione delle attività deve essere trasmessa alla Sispi tramite posta elettronica certificata, così come indicato nelle Specifiche tecniche.

Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

11. DOMANDA:

Si chiede conferma che il materiale generato a seguito del processo di notifica (relate, plichi non recapitati, avvisi di ricevimento, etc.) debba essere archiviato presso i locali del fornitore secondo le specifiche di cui all'art. 6 ST, o se vada riconsegnato alla stazione appaltante a seguito delle attività di rendicontazione e dematerializzazione (art.1 comma 4 lettera del documento Specifiche Tecniche). Nel capitolato e nelle specifiche tecniche si parla infatti di "Archiviazione temporanea", si chiede quindi di precisare cosa si intende per "temporanea" e per quanto tempo il materiale dovrà rimanere archiviato presso i locali dell'aggiudicatario prima della riconsegna a SISPI.

Si chiede inoltre di specificare in quale fase del processo di notifica viene richiesta l'archiviazione temporanea ed in particolare se si tratta di un archivio propedeutico alla notifica presso un centro di distribuzione o di un archivio temporaneo propedeutico per le attività di dematerializzazione.

Si chiede infine conferma che l'indirizzo di restituzione del materiale cartaceo alla S.A. di tutti i prodotti di tutti i lotti, sia unico.

11. RISPOSTA:

Si confermano le previsioni del combinato disposto dall'art. 10 del CS e dall'art. 6 del documento ST. Si precisa inoltre che l'indirizzo di restituzione è unico per tutti i lotti.

12. DOMANDA:

Si chiede alla SA di riportare gli SLA richiesti nel capitolato in termini di giorni lavorativi, in quanto, ai fini dei calcoli delle performance e in base anche a quanto previsto dalla Delibera AGCOM N. 155/19/CONS, nel servizio postale si è soliti ragionare in termini di giorni lavorativi.

12. RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

13. DOMANDA:

Relativamente agli indicatori di servizio richiesti sui quali verranno applicate penali su base trimestrale nel caso di non raggiungimento degli obiettivi fissati ex ante, che per semplicità riportiamo: tempo medio di perfezionamento delle notifiche, numero medio di tentativi di notifica per singolo atto, incidenza percentuale CAD emessi, incidenza percentuale CAN emessi, si rende noto alla SA che dal secondo al quarto indicatore si tratta di performance non dipendenti dall'operato del recapitista, bensì dalla presenza o meno dei clienti in casa nel momento della consegna. Va da sé, quindi, che non è corretto applicare penali su risultati non dipendenti dall'operato del fornitore di un servizio. Si chiede quindi a codesta Stazione Appaltante di modificare la definizione delle penali riconducendole alle tempistiche di recapito dell'atto.

13. RISPOSTA:

Si conferma, quanto indicato nella documentazione di gara, in quanto gli indicatori sono quelli dichiarati dal concorrente come requisito minimo offerto in fase di presentazione dell'offerta tecnica.

14. DOMANDA:

Sulla base di quanto detto nel quesito precedente, si chiede a codesta Stazione Appaltante di poter conoscere sulla base della propria esperienza il valore dei seguenti indicatori di servizio: incidenza percentuale CAD emessi, incidenza percentuale CAN emessi. Essendo infatti il risultato di questi indicatori dipendente dalla situazione territoriale (le persone sono in casa o no), questa informazione esula dall'operato del fornitore. Sarebbe quindi utile conoscere la situazione territoriale nella quale si svolgerà il servizio richiesto nel capitolato.

14. RISPOSTA:

I dati storici disponibili sono presenti nella documentazione di gara.

15. DOMANDA:

Sulla base di quanto riportato nei 2 quesiti precedenti, si chiede di verificare anche il criterio di valutazione 7a in quanto i 2 parametri non possono essere oggetto di offerta migliorativa o di impegno. Si chiede quindi se il criterio possa essere interpretato come disponibilità di un indicatore per % CAD e % CAN.

15. RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

16. DOMANDA:

Con riferimento al criterio di valutazione 5a si chiede di precisare se i 3 esempi riportati (servizio di cortesia, passaggi multipli, ritiro su appuntamento) saranno valutati in maniera equivalente ai fini dell'attribuzione del punteggio.

16. RISPOSTA:

Si precisa che la Commissione giudicatrice, per l'attribuzione del punteggio, analizzerà i contenuti dell'offerta tecnica tenendo in considerazione **tutte** le *Misure adottate per ridurre al minimo il numero di invii inesitati, comprese le modalità alternative di recapito (servizio di cortesia, passaggi multipli; ritiro su appuntamento)*.

17. DOMANDA:

Con riferimento al criterio di valutazione 7b si chiede di comunicare quali ulteriori indicatori saranno valutati di *interesse* ai fini dell'attribuzione del punteggio.

17. RISPOSTA:

Gli "ulteriori indicatori dei livelli di servizio contrattuali" sono elemento di valutazione della qualità individuati tra quelli proposti dal concorrente che la Commissione giudicatrice valuterà di *effettiva attinenza con l'espletamento del servizio*.

18. DOMANDA:

In riferimento a quanto previsto dall'art.19.7 "L'importo massimo delle penali applicabile è fissato sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. La SISPI, superata tale percentuale, ovvero oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto" si chiede conferma alla SA che con 5 inadempienze si intende inadempienze gravi, sulle quali comunque si darà possibilità al fornitore di fornire le proprie controdeduzioni.

18. RISPOSTA:

Si conferma al riguardo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del CS.

19. DOMANDA:

Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della Stazione Appaltante (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ modifiche) da pagare sul conto

indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

19. RISPOSTA:

Si conferma che ai sensi dell'art. 16 c. 3 del CS, le fatture saranno liquidate "dedotte le eventuali sanzioni e/o penali applicate ai sensi del successivo art. 19".

20. DOMANDA:

Si chiede conferma che, nel caso di "invii multipli che prevedono una massiccia concentrazione temporale e/o geografica", ai sensi dell'art. 2, c. 2 della Delibera 660/18/CONS, codesta Stazione Appaltante si atterrà a quanto riportato nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori, oltre che per la determinazione quantitativi massimi di atti che possono essere spediti nell'arco temporale di una settimana lavorativa e per la individuazione dei relativi livelli di servizio, per l'adozione delle modalità di programmazione e di prenotazione delle spedizioni al fine di garantire l'erogazione del servizio.

20. RISPOSTA:

Si conferma che ogni attività di coordinamento e gestione dei Servizi di notificazione oggetto del Bando di gara sono demandate al Referente della Fornitura/Direttore dell'Esecuzione individuato ai sensi dell'art. 6 del CS.

21. DOMANDA:

CLAUSOLA SOCIALE: con riferimento all'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto che prescrive l'applicazione della clausola sociale per il solo Lotto 1, si chiede di confermare che la stessa vada interpretata in conformità alle Linee Guida ANAC n. 13/2019 recanti "La disciplina delle clausole sociali" che stabiliscono quanto segue:

par. 3.2 "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponible nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)".

Ed ancora: art 5. Conseguenze del mancato adempimento "L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3".

Alla luce delle indicazioni dell'ANAC, pertanto, si chiede di confermare che l'operatore economico che non necessita di riassorbire il personale dell'impresa uscente ai fini dell'esecuzione del servizio, in quanto incompatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive, non sarà tenuto ad assorbire alcun operatore.

21. RISPOSTA:

Si conferma quanto al riguardo indicato all'art. 33 del CS.

22. DOMANDA:

RTI Costituendi: con riferimento all'art. 3.1 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che sia ammessa la partecipazione alla gara di RTI costituendi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

22. RISPOSTA:

Si conferma che all'art. 3.1 del Disciplinare di gara è stabilito che: *“La partecipazione dei concorrenti in forma aggregata nonché il rispetto dei principi di libera concorrenza e di libero accesso di tutti gli operatori economici al mercato va temperato con l'interesse pubblico alla certezza e alla correttezza del procedimento di notifica, cui sono sottesi anche interessi di natura civilistica e penalistica. Al fine di assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario è necessario, pertanto, garantire l'unicità del processo di notificazione. Conseguentemente, con riguardo ai lotti n. 2 e 3, il ricorso a qualsiasi forma di aggregazione e/o di collaborazione e/o di partecipazione congiunta prevista dal Codice degli appalti è consentito nel rispetto di quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 77/18/CONS del 20.02.2018. Le superiori precisazioni non trovano applicazione con riguardo al lotto n. 1 rispetto al quale è ammessa liberamente la partecipazione sotto forma di aggregazione d'impresе in ossequio a quanto previsto dal Codice degli Appalti.”*

23. DOMANDA:

Pur non essendo prevista una distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie, siamo a chiedere di confermare la legittimità di RTI verticali ove il processo di notifica resti in capo ad una sola azienda, mandataria del RTI mentre le attività correlate alla gestione dell'archivio fisico e della rendicontazione delle notifiche (intesa come dematerializzazione) siano affidate alla mandante. In caso affermativo, si chiede di confermare che la mandante sia tenuta a dimostrare i requisiti di partecipazione esclusivamente nei limiti ed in coerenza con le attività svolte all'interno del RTI

23. RISPOSTA:

In relazione alla peculiarità del servizio commesso in appalto ed al fatto che il bando di gara non individua specificatamente prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, la partecipazione in forma aggregata è consentita nei limiti descritti nel disciplinare di gara. Confronta precedente risposta n. 22.

24. DOMANDA:

Al fine di garantire una più ampia partecipazione, si chiede a codesta SA di consentire che l'ubicazione del centro di dematerializzazione e archiviazione temporanea dei documenti possa essere anche al di fuori del Comune di Palermo. In caso contrario, dal momento che tale richiesta limita notevolmente la platea di possibili partecipanti e interferisce con l'autonomia dell'impresa partecipante, si chiede di motivare adeguatamente la necessità di prevedere un centro all'interno del Comune.

24. RISPOSTA:

Si conferma quanto al riguardo previsto dall'art. 6 commi 1 e 6 delle ST.

25. DOMANDA:

In riferimento alla compilazione di un registro cronologico per le notifiche a mezzo messo e per le notifiche a mezzo posta, si chiede di espungere l'informazione relativa al nominativo dell'addetto alla notifica dal sistema informatico in quanto ultroneo rispetto alle finalità di quest'ultimo che ha lo scopo di rendere edotta la Stazione Appaltante di tutti gli elementi di rilievo della notifica (essendo irrilevante, in tale contesto, il nominativo dell'addetto). Infatti, il trattamento di dati personali, laddove non necessario, va evitato. Resta ferma la completa compilazione dell'avviso di ricevimento (nel caso di notifica a mezzo posta) e della relata (nel caso di notifica a mezzo messo) dai quali, in conformità e in virtù delle disposizioni di legge, può evincersi l'elemento informativo in questione.

25. RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nelle ST.

26. DOMANDA:

Con riferimento al quesito precedente, poiché le attività di notifica effettuate da Poste sono tutte tracciate mediante sistemi logistici fissi e mobili, si propone in alternativa al "registro cronologico di consegna" di cui al <<ST-art. 2 par. C punto 1->4>> la produzione di report elettronici da inviare per via telematica o rendere disponibili alla S.A. con frequenza da concordare e/o su richiesta. Tale registro/report riporterà le informazioni degli atti notificati su base annua in ordine cronologico crescente. Le informazioni in esso contenute saranno relative ad ogni notifica e saranno definite in dettaglio in fase di avvio del servizio. Si chiede conferma che l'aggiudicatario possa eventualmente proporre, in sede di attivazione di gara, una soluzione simile a quella del messo anche per le notifiche a mezzo posta.

26. RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

27. DOMANDA:

In relazione alla fatturazione descritta all'art. 16, c. 5 pag. 14 del Capitolato Speciale, in cui si richiede che la fattura debba contenere l'indicazione delle pratiche di notifica perfezionate e non, considerata la definizione di "notifica perfezionata" (di cui all'art. 1-C.2 pag.3) per cui si intende l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare comprendenti anche gli adempimenti relativi all'archiviazione e alla dematerializzazione, e preso atto che il corrispettivo ai sensi dell'art. 15-C.1 pag. 13, sarà determinato in funzione del numero di "notifiche perfezionate", si rappresenta quanto segue. Nell'ipotesi in cui la dematerializzazione e l'archiviazione siano effettuate, all'interno del RTI, da un soggetto diverso da quello che effettua la notifica, ciascuna società potrà fatturare soltanto la prestazione effettivamente resa, poiché nell'ATI, anche ai sensi dell'art. 48 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, ogni società mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale.

Al contrario, le specifiche sopra descritte non permetterebbero ai due fornitori di emettere fattura in maniera indipendente, ciascuno per le lavorazioni di propria competenza.

Si chiede quindi conferma che i criteri di emissione delle fatture nonché di generazione del rendiconto denominato "autocertificazione" siano adeguabili a tale scenario e che il soggetto che effettuerà la notifica possa fatturare solo le notifiche al netto della dematerializzazione.

27. RISPOSTA:

Si conferma che la rendicontazione è unica per tutto il processo di notifica.

28. DOMANDA:

Si chiede altresì di adeguare, laddove necessario, anche a tutte le reportistiche, il monitoraggio dei livelli di servizio, il conteggio e applicazione delle penali, allo scenario relativo a due fornitori anziché uno.

28. RISPOSTA:

Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

29. DOMANDA:

Relativamente agli SLA di notifica per il lotto 2 e per il lotto 3, è riportato che "Il Fornitore dovrà eseguire il servizio di notifica a mezzo posta nel rispetto degli standard di qualità definiti nell'Allegato 1 della Delibera AGCOM N. 155/19/CONS ovvero con standard di qualità migliorativi eventualmente dichiarati in sede di offerta tecnica". Si chiede conferma che lo SLA j5 al 90% e j7 al 98% è relativo alla sola fase di recapito (così come previsto dalla Delibera citata) e non al tempo medio di perfezionamento della notifica che porta con sé anche le attività di dematerializzazione.

29. RISPOSTA:

Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

30. DOMANDA:

Si chiede conferma che la penale descritta nell'art. 19 punto 3 del Capitolato è da intendersi pari all'1 per mille sul valore complessivo delle attività rendicontate nel trimestre e non dell'ammontare netto contrattuale. In caso contrario ci sarebbe una discrepanza tra quanto riportato nel punto 2 e quanto invece riportato nel punto 3.

30. RISPOSTA:

Si conferma che la penale descritta nell'art. 19 punto 3 del Capitolato è da intendersi pari all'1 per mille sul valore complessivo delle attività rendicontate nel trimestre.

31. DOMANDA:

Si chiede conferma che le penali descritte nell'art. 19 punto 2 e 3 non sono su base giornaliera né per ogni invio in ritardo, questo sia per le notifiche a mezzo messo che per le notifiche a mezzo posta.

31. RISPOSTA:

Si conferma che le penali verranno applicate secondo quanto previsto dall'art. 19 commi 2 e 3 del CS.

32. DOMANDA:

È possibile concordare il tracciato della Distinta di prelevamento elettronica?

32. RISPOSTA:

Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

33. DOMANDA:

È possibile concordare il tracciato della Distinta elettronica di riconsegna delle scatole a Sispi ?

33. RISPOSTA:

Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

34. DOMANDA:

Qual è il formato delle scatole di consegna dei plichi di notifica di Sispi ?

34. RISPOSTA:

Come descritto all'art. 3 comma 7 del CS, *“tutti i materiali, ivi incluse le scatole (destinate a contenere i documenti cartacei come descritto all'art.1 del documento ST) e la modulistica, necessari per l'espletamento della Fornitura”* verranno approvati in fase di consegna del Servizio di cui all'art. 8 del CS.

35. DOMANDA:

Il formato della relata di notifica del Lotto 1 da archiviare è A4?

35. RISPOSTA:

Si conferma che il formato della relata di notifica è A4.

36. DOMANDA:

Tutti gli atti e documenti correlati avranno un Barcode?

36. RISPOSTA:

Ciascun atto da notificare e la relativa relata sono dotati di barcode.

37. DOMANDA:

Si chiede di specificare i tempi di archiviazione del materiale cartaceo, in particolare se i documenti devono essere archiviati fino al "perfezionamento della Notifica" ed alla loro riconsegna in scatole (contenente relata come descritto al punto 4.a delle ST o per l'intero periodo dell'appalto di 3 anni.)

37. RISPOSTA:

Il materiale generato a seguito del processo di notifica (relate, plichi non recapitati, avvisi di ricevimento, etc.) deve essere archiviato presso i locali del fornitore secondo le specifiche di cui all'art. 6 ST "ARCHIVIAZIONE CARTACEA TEMPORANEA DELLE PRATICHE DI NOTIFICAZIONE" e riconsegnato alla Stazione Appaltante a seguito delle attività di rendicontazione e dematerializzazione ai sensi dell'art. 1 c. 4 lett. A) del documento ST.

38. DOMANDA:

I "plichi delle notifiche a mezzo messo" sono stampati ed imbustati e dotati di un codice a barre/data Matrix o similare?

38. RISPOSTA:

Si conferma che i plichi delle notifiche a mezzo messo sono stampati e imbustati da Sispi. I plichi sono dotati di codice a barre.

39. DOMANDA:

È possibile concordare dati aggiuntivi nella "distinta di prelevamento" tipo la tipologia dell'atto da notificare (es: CDS, atti amministrativi)?

39. RISPOSTA:

Eventuali proposte, non vincolanti, potranno essere valutate in sede di consegna del servizio tra i referenti della fornitura.

40. DOMANDA:

Il barcode/data Matrix è contenuto in chiaro anche nella "distinta di prelevamento" elettronica.

40. RISPOSTA:

Si.

41. DOMANDA:

In relazione al paragrafo 4.2. del disciplinare di gara, con particolare riferimento al requisito relativo alle "idonee referenze bancarie: dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993", si chiede di chiarire, in considerazione del fatto che l'operatore economico intrattiene rapporti bancari principalmente con un istituto di credito, se sia consentito, in base a quanto previsto all' 86 comma 4 del Codice e all'Allegato XVII Parte I) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrare il requisito anzidetto attraverso la produzione di n. 1 referenza bancaria e di documentazione a comprova della copertura assicurativa contro i rischi professionali (sul punto cfr. anche sentenza TAR Veneto, n. 331/2015, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5542; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 6 giugno 2014, n. 236).

41. RISPOSTA:

Al fine di consentire la massima partecipazione, nelle ipotesi di impossibilità di presentare le referenze richieste per "fondati motivi", è possibile provare la propria capacità economica e finanziaria, indicando i "fondati motivi" ed integrando la referenza bancaria posseduta, con uno dei mezzi di prova previsti nell'Allegato XVII Parte I) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.